

ALLA RICERCA DI UN NUOVO STATUTO PER L'IMPUTATO ASSENTE (*)

di Annalisa Mangiaracina

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Alcune coordinate di fondo. – 3. I profili di novità: tramontano le presunzioni di conoscenza. – 4. La sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza: un inedito? – 5. Qualche conclusione.

1. Premessa.

Tra le molteplici prospettive dalle quali si può accedere all'esame della "riforma Cartabia"¹, ve ne è una forse meno evidente ma particolarmente ricca di spunti. La prospettiva dell'imputato assente, nell'inserirsi anche in questo intervento normativo, conferma una tendenza tutta propria che continua fedelmente a contraddistinguere. Si tratta dell'intento di inseguire – in questo caso davvero instancabilmente – e replicare, a livello interno, l'insieme di garanzie declinate dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo. Quella giurisprudenza, diversamente da quanto accade per altri ambiti, in questo contesto si manifesta oggi come un'opera compiuta, granitica e priva di crepe². Riconoscendo questa spinta costante, nell'occuparci della riforma, occorre volgere per un momento lo sguardo indietro.

Lo sguardo è ad alcune pronunce dell'organo nomofilattico che in un flusso dialogico a distanza, orientato a valorizzare il ruolo "capitale" che riveste la partecipazione dell'imputato al suo processo, al contempo scongiurando lo spettro di una ennesima sentenza "pilota", hanno ricodificato lo statuto del giudizio in assenza. Occorre infatti ricondurre entro i parametri di cui all'art. 6 Cedu la l. 28 aprile 2014, n. 67, pur elaborata nella consapevolezza di quella tavola valoriale, come testimoniato dall'innesto della sospensione del processo per "assenza" (art. 420 *quater* c.p.p.), evocata

(*) Testo, corredato da note, della relazione tenuta in occasione del Convegno annuale dell'Associazione tra gli Studiosi del Processo Penale "G.D. Pisapia" dal titolo «*Il processo penale alla luce della "riforma Cartabia"*» (Foggia, 21-23 ottobre 2022).

¹ D. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sulla «attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti penali». Al riguardo v. M. GIALUZ, [Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia \(profili processuali\)](#), in questa *Rivista*, 2 novembre 2022.

² Per una ricostruzione della giurisprudenza europea in materia, di recente, A. PROCACCINO, [Informazione e consapevolezza dell'imputato per la presenza al suo processo. Suggestioni europee e problemi nazionali](#), in *Leg. pen.*, 16 dicembre 2020.

a gran voce dalla dottrina più autorevole³. Ma i limiti di quella riforma erano altrove. Al di là del peccato originale – la mancata revisione della disciplina sulle notificazioni – la penna del legislatore ci aveva consegnato un testo puntellato da presunzioni legali di conoscenza, peraltro riferite, con un linguaggio approssimativo, se non sciatto, agli atti del “procedimento”, piuttosto che alla *vocatio in ius*, con un conseguente onere di informazione, a carico dell’indagato, sugli sviluppi futuri del procedimento fino all’udienza; disseminato altresì di oneri probatori, quale condizione per accedere ai rimedi restitutori, ai limiti della *probatio diabolica* (assenza di profili di colpa nella mancata conoscenza della celebrazione del “procedimento” da cui è derivata la mancata conoscenza del “processo”). Su quel testo si è abbattuto un vero e proprio *tsunami* interpretativo,⁴ che si è propagato anche sul versante attiguo delle condizioni per ritenere integrato il legittimo impedimento dell’imputato ristretto agli arresti domiciliari per altra causa (documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo), così rammentandoci le coordinate in cui si coagula la fondamentale garanzia partecipativa, “condizione indefettibile per il regolare esercizio della giurisdizione”⁵.

In questo quadro fluido, talvolta eccedente i limiti dell’attività ermeneutica⁶, seppure coltivata in una prospettiva di massima espansione dei diritti, si inseriscono le proposte avanzate dalla “Commissione di studio Lattanzi”⁷, attenta alle garanzie enucleate nelle fonti sovranazionali⁸ e, da ultimo, nella direttiva 2016/343, «sul

³ Tra i tanti, v. E. MARZADURI, *Sulla necessità di una riforma del giudizio in contumacia*, in *Leg. pen.*, 2004, p. 615; M. CHIAVARIO, *Una riforma inevitabile: ma basterà?*, *ivi*, 2005, p. 285. Secondo F. CAPRIOLI, “Giusto processo” e rito degli irreperibili, *ivi*, 2004, p. 593, la sospensione avrebbe potuto farsi operare nella fase anteriore all’esercizio dell’azione penale.

⁴ Cass., sez. un., 17 agosto 2020, n. 23948, Ismail, in *Proc. pen. giust.*, 2021, n. 2, p. 355 ss., con il commento, volendo, di A. Mangiaracina, *Imputato “assente” e indici di conoscenza del processo: una lettura virtuosa della Suprema Corte. V.*, anche, Cass., sez. V, 15 settembre 2020, n. 31201, Ramadze, in *CED Cass.*, n. 280137; Cass., sez. V, 6 aprile 2021, n. 19949, Olguin, *ivi*, n. 281256.

⁵ Cass., sez. un., 30 settembre 2021, n. 7635, Costantino, in *CED Cass.*, n. 282806.

⁶ Prospettiva segnalata da S. QUATTROCOLO, [La Corte di cassazione svela il volto della rescissione del giudicato?](#), in questa *Rivista*, 2021, n. 3, la quale osserva che l’evoluzione interpretativa dell’art. 629 bis c.p.p. «è in linea generale ispirata ai capisaldi della giurisprudenza di Strasburgo e, pur forzando significativamente il dato normativo, non allarma perché si iscrive nel solido edificio di garanzie costruite a favore dell’assente inconsapevole».

⁷ Cfr. [Relazione finale e proposta di emendamenti al d.d.l. A.C. 2435](#), del 24 maggio 2021, elaborata dalla “Commissione di studio per elaborare proposte di riforma in materia di processo e sistema sanzionatorio penale, nonché in materia di prescrizione del reato, attraverso la formulazione di emendamenti al Disegno di legge A.C. 2435, recante Delega al Governo per l’efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d’appello”. La Commissione, nominata con D.M. 16 marzo 2021, è stata presieduta dall’ex Presidente della Corte costituzionale Giorgio Lattanzi.

⁸ Secondo G. FIANDACA, [Più efficienza, più garanzie. La riforma della giustizia penale secondo la Commissione Lattanzi](#), in questa *Rivista*, 21 giugno 2021, «nelle linee ispiratrici, le innovazioni progettate appaiono accomunate dall’obiettivo di ridurre i tempi di durata del processo grazie ad un articolato spettro di modifiche che – nella scia di indicazioni provenienti dalle fonti europee e dall’evoluzione sia della giurisprudenza costituzionale sia della dottrina processualistica – mirano a coniugare recupero di efficienza, maggiore adeguamento delle strutture processuali alla logica del processo accusatorio e potenziamento delle garanzie individuali».

rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali» (artt. 8 e 9). Tra queste, quella di introdurre una disciplina sul “processo in assenza” nel testo dell’allora “d.d.l. Bonafede”, con un evidente cambio di passo: abbandonare il *trend* dei rattoppi (è sufficiente ricordare i correttivi apportati dalla legge c.d. Orlando all’istituto della rescissione del giudicato, *ex art. 629 bis c.p.p.*⁹), a favore di una logica di sistema che tenesse conto anche delle notificazioni, con particolare riguardo agli atti introduttivi del giudizio. Del resto, questi ultimi sono gli unici che conducono alla conoscenza effettiva della pendenza del processo – nei termini non solo di imputazione, ma anche di data e luogo di celebrazione del processo¹⁰ – chiave di volta perché il giudizio in assenza possa dirsi legittimamente celebrato.

Entrambi i temi sono stati ripresi dalla legge delega del 27 settembre 2021, n. 134¹¹, che aveva tracciato alcune direttrici di intervento tese appunto a valorizzare la certezza della conoscenza della pendenza del processo e la consapevolezza della rinuncia a comparire, senza però decretare il tramonto del meccanismo – consolidato nella giurisprudenza europea – fondato sulla convivenza di misure di tipo preventivo/inibitorio e rimedi di tipo restitutorio/demolitorio. Sul versante delle misure preventive, tra le direttive spiccava l’invito (laddove non siano soddisfatte le condizioni per procedere in assenza) a definire il processo con una sentenza di non doversi procedere inappellabile (art 1, comma 7, lett. *e*). Sul fronte dei rimedi successivi – ancora necessari in un sistema che accetta di procedere in assenza anche nei casi di “mancata certezza della conoscenza della citazione a giudizio e della rinuncia a comparire” nonché di imputato “latitante” – si invitava il legislatore a un loro ampliamento, in armonia con la direttiva europea (art. 1, comma 7, lett. *g*), nonché ad un miglior coordinamento delle impugnazioni straordinarie con l’incidente di esecuzione (art. 1, comma 13, lett. *o*). Sullo sfondo, la sollecitazione a introdurre deroghe alla *fictio* della notificazione presso il difensore per gli atti di citazione a giudizio (art. 1, comma 6, lett. *b*), nell’ottica di potenziare le esigenze informative, superando il dualismo tra conoscenza effettiva e conoscenza legale degli atti.

In questa cornice si inserisce il d.lgs. n. 150 del 2022, ossia il seguito della c.d. riforma Cartabia: un sistema di norme si snoda lungo tutto il processo, anche oltre il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, al quale non sono certo estranee le esigenze di efficienza processuale, *leit motiv* dell’intero impianto normativo. Si tratta in parte di norme inedite (in tal senso il nuovo congegno, *ex art. 628 bis c.p.p.*, per l’esecuzione delle pronunce della Corte europea, da utilizzare anche per la violazione

⁹ V., per tutti, P. SPAGNOLO, *La rinnovata fisionomia della rescissione del giudicato*, in M. Bargis – H. Belluta (a cura di), *La riforma delle impugnazioni tra carenze sistematiche e incertezze applicative*, Giappichelli, 2018, p. 141 ss.

¹⁰ Su questo profilo v. S. QUATTROCOLO, *Assenza, latitanza, rimedi restitutori: una posizione non scontata della Corte di giustizia*, in *Cass. pen.*, 2022, p. 3260 ss.

¹¹ Sulle linee portanti della legge delega in tema di giudizio in assenza, sia consentito rinviare a A. MANGIARACINA, *Processo in assenza: maggiori garanzie*, in *Proc. pen. giust.*, 2022, n. 1, p. 124 ss.

delle garanzie partecipative *ex art. 6 Cedu*), talvolta solo all'apparenza, e in parte caratterizzate da un gusto *retrò*.

Volgendo l'attenzione al *novum*, non si potrà non valutare se in questo ambito, all'efficienza¹² – talora brandita dal legislatore come una sorta di accetta – sia stata restituita la sua funzione originaria all'interno del processo penale, in armonia con la salvaguardia delle garanzie partecipative, presidio per la realizzazione di un sistema convenzionalmente e costituzionalmente “giusto”.

2. Alcune coordinate di fondo.

Prima di provare a ricostruire i fili della rinnovata disciplina sull'assenza, sembra utile un passaggio dietro le quinte, dove si collocano le dinamiche delle notificazioni, scarsamente interessate dai progetti riformatori, ma al centro anch'esse di plurimi interventi giurisprudenziali¹³.

Il fulcro della tutela del diritto alla conoscenza è rappresentato dal domicilio dichiarato o eletto, “crocevia tra esigenze difensive e interesse alla buona amministrazione della giustizia”¹⁴, che in questa sede acquista una precisa fisionomia: non più indice presuntivo di conoscenza del procedimento (come accade oggi in virtù del comma 2 dell'art. 420 *bis* c.p.p.), ma luogo privilegiato per le notifiche degli atti introduttivi del giudizio all'imputato (art. 157 *ter*, comma 1, c.p.p.). *Locus* inteso in un'accezione anche telematica, potendosi indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato (art. 161, comma 2, c.p.p.): a condizione che tale riferimento possenga, come si è sottolineato¹⁵, «i segni della idoneità e della disponibilità esclusiva da parte dell'imputato». Soltanto nei casi di mancanza di un domicilio dichiarato o eletto, la notificazione è eseguita nei luoghi e con le modalità di cui al ritoccato art. 157 c.p.p.¹⁶, con espressa esclusione di quelle telematiche di cui all'art. 148, comma 1, c.p.p.

¹² Nel senso che l'efficienza «designa la *routine* del buon andamento della macchina processuale, un attributo che indica il normale funzionamento della giustizia», E. AMODIO, *La cultura della speditezza processuale nella riforma Cartabia*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2022, p. 10.

¹³ V., da ultimo, Cass., sez. un., 25 novembre 2021, n. 14573, D, in *CED Cass.*, n. 282848. Sulle prospettive di riforma delle notificazioni contenute nel testo del d.d.l. C 2435 v. le critiche di F.R. DINACCI, *Le prospettive di riforma delle notifiche all'imputato e processo in absentia: inconsapevolezze legislative*, in *Arch. pen.*, 2021, n. 1, p. 12 ss.

¹⁴ F. LOMBARDI, *L'irreperibilità attestata dall'operatore postale: questioni vecchie e nuove sulla notifica sostitutiva al difensore ex art. 161, comma 4, c.p.p.*, in *Proc. pen. giust.*, 2022, p. 1207.

¹⁵ Così B. GALGANI, *Forme e garanzie nel prisma dell'innovazione tecnologia. Alla ricerca di un processo penale "virtuoso"*, Wolters Kluwer- Cedam, 2022, p. 344.

¹⁶ Questo prevede la consegna di copia dell'atto in forma di documento analogico alla persona. Se non è possibile consegnare personalmente la copia, la notificazione è eseguita nella casa di abitazione o nel luogo in cui l'imputato esercita abitualmente l'attività lavorativa. Nella casa di abitazione la consegna è eseguita a una persona che conviva anche temporaneamente ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci. In caso di notifica nel luogo in cui l'imputato esercita abitualmente l'attività lavorativa, se non è possibile consegnare personalmente la copia, la consegna

Siamo certamente di fronte a una novità che punta a valorizzare la notifica “possibile” (riprendendo le Sezioni Unite “Ismail”), cioè quella effettuata in modo da rendere effettivamente conoscibile l’atto alla parte, senza ricorrere alla *fictio* del difensore. Perché il sistema dell’elezione di domicilio funzioni, evitando che si debba ricorrere alla progressione decrescente delineata dall’art. 157 c.p.p., è necessario, oggi più di ieri, che l’atto sia compiuto nel rispetto di determinate garanzie informative (senza avvalersi dei moduli prestampati con le crocette)¹⁷ e, laddove necessario, sia assicurata la presenza di un interprete, pena altrimenti la nullità dello stesso per violazione dell’art. 178, lett. c), c.p.p. In questo senso, indicazioni utili derivano dall’effetto diretto riconosciuto dalla Corte di giustizia alle disposizioni europee sul diritto alla traduzione degli atti “fondamentali” del processo penale¹⁸.

La domiciliazione del difensore per gli avvisi di fissazione dell’udienza ricompare invece nell’ipotesi di imputato latitante o evaso: se, infatti, le notificazioni non si sono “perfezionate” secondo le modalità prima descritte (domicilio dichiarato o eletto oppure luoghi di cui all’art. 157 c.p.p.), quale *extrema ratio* si recupera la possibilità di ricorrere alla *fictio* (art. 165, comma 1 *bis*, c.p.p.). In questo caso riecheggia la logica derogatoria di matrice europea, che muove dalla messa in atto di uno sforzo di diligenza da parte dell’autorità giudiziaria per rintracciare l’imputato.

La dichiarazione o elezione di domicilio rileva poi sul versante delle impugnazioni: mutando ancora veste. In questa sede opera in chiave, principalmente, di “razionale e utile impiego delle risorse giudiziarie”¹⁹. L’onere collaborativo²⁰, sin dalla entrata in vigore della normativa, sarà a carico del difensore, con conseguenze di non poco peso sul piano delle sanzioni: se in primo grado si è proceduto in assenza, con l’atto di impugnazione presentato dal difensore (di fiducia o d’ufficio) è depositato specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o elezione di domicilio dell’imputato ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio (art. 581, comma 1 *quater*, c.p.p.)²¹. La sanzione onnivora

è eseguita al datore di lavoro, a persona addetta al servizio del destinatario, ad una persona addetta alla ricezione degli atti o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci.

¹⁷ Al riguardo v. G. ICHINO, [“Riforma Cartabia” e processo d’appello](#), in *Quest. giust.*, 29 novembre 2021, p. 3, secondo la quale nel modificare l’art. 161 c.p.p. «bisognerebbe quindi stabilire come regola generale che, in assenza di un interprete e di un difensore, la redazione del verbale di identificazione venga audioregistrata nella sua interezza, eventualmente con l’apposizione in calce di una postilla scritta dall’interessato sul fatto che ha compreso il contenuto dell’atto che gli è stato riletto ed è consapevole della rilevanza processuale delle sue dichiarazioni». L’A. sollecita altresì un’attività di formazione della polizia giudiziaria sull’importanza dell’atto.

¹⁸ Corte di giustizia UE, 1° agosto 2022, C-242/22, § 52 ss.

¹⁹ *Relazione finale e proposta di emendamenti al d.d.l. A.C. 2435*, cit., p. 15.

²⁰ Profili di interesse presenta Corte EDU, 15 settembre 2022, *Zerbane v. France*, § 17 ss.

²¹ Secondo E.N. LA ROCCA, [Il modello di riforma “Cartabia”: regioni e prospettive della delega n. 134/2021](#), in *Arch. pen.*, 2021, n. 3, p. 15: «Non può negarsene, in fondo, la coerenza con l’assetto nuovo che vuole assegnare un rilievo sostanziale alla partecipazione effettiva dell’imputato al suo processo: peccherebbe di illogicità quella riconciliazione del sistema con i precetti superiori tesi ad assicurare la consapevolezza delle scelte dell’imputato, prima tra tutte quella di partecipare o meno al proprio processo, facendolo poi scomparire dietro lo schermo del difensore. E se tale assunto ha una valenza generalizzata, se ne coglie una portata

dell'inammissibilità, in mancanza di quell'indicazione, altrimenti fagociterà il mezzo di controllo. Una norma non del tutto nuova: già nel procedimento di sorveglianza il condannato non detenuto ha l'obbligo, anche qui a pena di inammissibilità, di fare la dichiarazione o elezione di domicilio con la domanda con cui chiede l'applicazione di una misura alternativa alla detenzione (art. 677, comma 2 *bis*, c.p.p.). Ma si tratta di situazione diversa. Piuttosto, qualche dubbio è lecito nutrire, rispetto alla nuova disposizione, sulla sua conciliabilità «con la natura pubblicistica della funzione difensiva»²². Sul piano pratico, è da domandarsi se, a fronte di una menomazione del ruolo del difensore²³, soprattutto nei casi di difesa d'ufficio, possa costituire adeguato contrappeso l'aumento di quindici giorni dei termini per impugnare da parte del difensore dell'imputato giudicato in assenza (art. 585, comma 1 *bis*, c.p.p.)²⁴. Si potrebbe obiettare che rimane la valvola di salvezza della nuova restituzione in termini per l'impugnazione tardiva (art. 175, comma 2.1., c.p.p.), tuttavia subordinata alla prova di non avere avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non avere potuto proporre impugnazione nei termini "senza colpa": un onere probatorio dal sapore nostalgico che rischia di penalizzare i soggetti più vulnerabili.

3. I profili di novità: tramontano le presunzioni di conoscenza.

Lasciandoci alle spalle i temi delle notificazioni e della loro regolarità, dobbiamo proiettarci adesso verso l'udienza preliminare che, con il suo corredo di conoscenze, diventa il centro di gravità degli accertamenti giudiziari sull'assenza, codificando una sorta di immanenza di questo *status*: la sequenza non si ripeterà infatti in dibattimento, considerato come una ideale prosecuzione (art. 484, comma 2 *bis*, c.p.p.), ma troverà un suo autonomo spazio nella nuova udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta (art. 554 *bis* c.p.p.). *Dominus* della scena processuale, almeno in questa prima fase, è il giudice.

Il punto in cui si coagula la tutela dei diritti partecipativi è il rinnovato art. 420 *bis* c.p.p. dove, accanto a situazioni nitide di assenza, enunciate al comma 1 (citazione a

peculiare proprio nei segmenti processuali che presuppongono il volontario e personale impulso dell'imputato, sebbene con l'ausilio di un tecnico».

²² Così F. CENTORAME, [Verso un nuovo processo penale in assenza: chiaroscuri della legge delega n. 134 del 2021](#), in *disCrimen*, 2 febbraio 2022, p. 21.

²³ Secondo A. MARANDOLA, *Il "ridimensionamento" della struttura dei mezzi ordinari e i nuovi poteri della Cassazione*, in *Giur. it.*, 2022, p. 1021, «eliminare questa possibilità (...), potrebbe equivalere ad aumentare il rischio dell'aumento degli errori giudiziari e lasciare "scoperti" proprio i soggetti da tutelare maggiormente, da un lato, e dall'altro, potrebbe creare un *vulnus* non consentito neppure perseguendo il principio della ragionevole durata, espresso dall'art. 111 2° comma Cost., che non può essere utilizzato a discapito dei diritti dell'imputato».

²⁴ A tenore dell'art. 89, comma 3, «Le disposizioni degli articoli 157-*ter*, comma 3, 581, commi 1-*ter* e 1-*quater*, e 585, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto. Negli stessi casi si applicano anche le disposizioni dell'articolo 175 del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto».

comparire notificata a mani proprie ovvero di persona espressamente delegata al ritiro dell'atto, ovvero imputato che abbia espressamente rinunciato a comparire²⁵ o, ancora, a fare valere un impedimento), figurano situazioni di assenza tutte "da costruire".

La tensione tra dimensione interna e dimensione sovranazionale si era sviluppata sugli "indicatori sintomatici di conoscenza", codificati al comma 2 dell'art. 420 *bis* c.p.p.: risolutore l'intervento delle Sezioni Unite che ne avevano escluso la natura di presunzioni. Se collocassimo le ipotesi delineate dall'art. 420 *bis*, comma 2, c.p.p. tra le presunzioni, si osservava, queste avrebbero valenza assoluta e ciò comporterebbe una regressione delle garanzie «addirittura oltre la riforma del 2005». Si proseguiva rilevando come, il corrispondente «sistema, letto nei termini di (re)introdurre presunzioni di conoscenza del procedimento a fronte di notifiche regolari, non prevede neanche la possibilità che il giudice valuti "probabile che l'imputato non ne abbia avuto effettiva conoscenza" come prevedeva il codice del 1989 per correggere il sistema a fronte delle carenze rilevate dalla sentenza della Corte EDU Colozza»²⁶.

Dove, se vi è, la svolta. Adesso il giudice potrà ritenere «altrimenti» provata sia l'effettiva conoscenza della pendenza del "processo" – lemma impeccabile – sia che l'assenza è dovuta ad una scelta volontaria e consapevole, tenendo conto delle «modalità della notificazione» (una certa attenzione occorrerà prestare ai casi in cui, in difetto di una dichiarazione o elezione di domicilio, l'atto introduttivo sia stato notificato attingendo alle forme dell'art. 157 c.p.p., norma che continua a prevedere una progressione decrescente in termini di effettività dei meccanismi di conoscenza), degli «atti compiuti dall'imputato prima dell'udienza», della «nomina di un difensore di fiducia» e di «ogni altra circostanza rilevante»: una clausola aperta, quest'ultima, che secondo il legislatore²⁷ testimonia la natura puramente esemplificativa delle situazioni enunciate. Qualche dubbio è legittimo. Non bastava, a questo riguardo, limitarsi a dare attuazione al contenuto della delega, senza le ulteriori specificazioni? Il profilo degli atti posti in essere dall'imputato prima dell'udienza è da intendere avendo riguardo a uno stretto rapporto di contiguità temporale: si pensi al deposito di una memoria in cancelleria sottoscritta dallo stesso imputato. Quanto, poi, alla nomina del difensore di fiducia, occorrerà verificare che sia stata conferita dopo l'emissione del decreto di citazione a giudizio, che vi sia stata un'accettazione e non vi siano state interruzioni. Vero è che lo scopo del delegante era quello di sostituire ad una "conoscenza presunta

²⁵ In tema di rinuncia a comparire, di recente, v. Corte di giustizia UE, 15 settembre 2022, C-420/20, § 59, che ha precisato come «uno Stato membro che si limitasse ad informare l'interessato, cui è vietato l'ingresso nel suo territorio, dello svolgimento del processo, senza prevedere, in siffatte circostanze, misure che consentano di autorizzare il suo ingresso in tale territorio nonostante detto divieto, priverebbe il suddetto interessato di qualsiasi reale possibilità di esercitare effettivamente il suo diritto di presenziare al processo e priverebbe quindi le condizioni previste da tale disposizione di ogni effetto utile». Una tale situazione, infatti, non può essere equiparata alla rinuncia volontaria e inequivocabile a presenziare al processo.

²⁶ Cass., sez. un., 17 agosto 2020, n. 23948, Ismail, cit., § 8.6.

²⁷ *Relazione illustrativa* al «decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134 recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari», p. 120. La Relazione è leggibile [in questa Rivista](#), 20 ottobre 2022.

dell'udienza per conoscenza presunta del procedimento"²⁸ la "conoscenza certa dell'udienza", mutuata da elementi indiziari, da valutare caso per caso in relazione alle circostanze del caso di specie. Tuttavia, non bisogna correre il rischio di tornare a imbrigliare il convincimento del giudice. Ad ogni modo, non è più tempo per scorciatoie probatorie: il *quantum* di prova richiesto dovrà coincidere con lo standard dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" sulla notorietà del processo. Tanto maggiore sarà il rigore osservato nel provvedimento, sorretto da adeguata motivazione, tanto minore il rischio di vedere franare l'edificio garantista.

Altro snodo nevralgico, nell'assetto stabilito nel 2014, è quello che riguarda i casi di "imputato che si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo" (art. 420 *bis*, comma 2, c.p.p.), formulazione criticata per la sua forte ambiguità anche lessicale²⁹. La delega, in linea con la direttiva sulla presunzione di innocenza, aveva invitato a introdurre una disciplina derogatoria per il latitante (art. 1, comma 7, lett. f) – figura giuridica connotata da un suo statuto autonomo, oggetto in questa sede di correttivi volti a rafforzare la diligenza dell'autorità nelle ricerche, unitamente ai presupposti che legittimano la declaratoria³⁰ – prevedendo altresì un ampliamento dei rimedi. Il d.lgs. n. 150 del 2022, accanto al "latitante", menziona colui che si è "in altro modo volontariamente sottratto alla conoscenza della pendenza del processo" (art. 420 *bis*, comma 3, c.p.p.)³¹. Formula, quest'ultima, che intende includere anche altri casi «che non è necessario tipizzare, rispetto ai quali si può affermare che la mancata conoscenza dipende da un comportamento volontario»³². Soccorre, sul piano interpretativo, una recente lettura data dalla Corte di giustizia³³: premesso che la mancata conoscenza va riferita alla *vocatio in iudicium*, spetterà al giudice verificare sulla

²⁸ C. CONTI, *Processo in absentia a un anno dalla riforma: praesumptum de praesunto e spunti ricostruttivi*, in *Dir. pen. proc.*, 2015, p. 469, osserva che «dalla conoscenza presunta del procedimento si ricava a sua volta, in via presuntiva, la conoscenza dell'imputazione e della *vocatio in iudicium*. Ancora, dalla conoscenza presunta dell'imputazione e della *vocatio in iudicium* si presume la volontaria rinuncia a comparire».

²⁹ V., da ultimo, E.A.A. DEI-CAS, *L'assenza dell'imputato. Modelli partecipativi e garanzie difensive*, Giappichelli, 2021, p. 190 ss.

³⁰ La legge delega aveva sollecitato una revisione dell'attuale disciplina della latitanza, tratteggiata agli artt. 295 e 296 c.p.p. Così è avvenuto, con un intervento pluridirezionale, nel quale protagonista è sempre il giudice: se costui non ritiene le ricerche condotte esaurienti, prima di dichiarare la latitanza, disporrà la prosecuzione delle stesse. Opportunamente si è specificato – sciogliendo ogni dubbio – che la latitanza sia dichiarata con decreto motivato e se la dichiarazione di latitanza consegue alla mancata esecuzione di un'ordinanza applicativa di misure cautelari, nel decreto sono indicati gli elementi che provano l'effettiva conoscenza della misura e la volontà del destinatario di sottrarsi alla sua esecuzione. Nella sostanza, contrariamente all'oggi, si richiederà, non un appiattimento sul contenuto del verbale di vane ricerche, ma una rivalutazione autonoma delle circostanze che dimostrano la piena conoscenza, a carico dell'interessato, dell'avvenuta emissione del provvedimento restrittivo della libertà personale a suo carico, e non già la mera possibilità, sulla scorta di elementi concreti, dotati di solida consistenza probatoria.

³¹ Sul versante delle notificazioni, con la modifica dell'art. 160 c.p.p., si è limitata l'efficacia del decreto di irreperibilità: questa cessa con la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari. Cessata la fase delle indagini preliminari, la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio dovrà essere effettuata secondo le regole ordinarie.

³² *Relazione illustrativa*, cit. p. 113.

³³ Corte di giustizia UE, 19 maggio 2022, C-569/20.

base di “indizi precisi e oggettivi” se risulti che l’imputato, avendo ricevuto informazioni sufficienti per essere a conoscenza del fatto che si sarebbe svolto un processo nei suoi confronti e, con atti deliberati e al fine di sottrarsi all’azione della giustizia, ha impedito alle autorità di informarlo ufficialmente di tale processo. Ciò che occorre accertare è quindi se il soggetto si sia deliberatamente sottratto, il che evoca una condotta intenzionale e non meramente colposa³⁴. Senza arretramenti.

Se lo snodo è la verifica demandata al giudice, al quale si richiederà una maggiore “responsabilità” in sede di accertamento, diventa importante comprendere, ai fini della tenuta armonica del sistema, come progredisce o, piuttosto, regredisce la macchina processuale a fronte di eventuali “errori”. Su questo versante, protagonista è l’imputato. L’ingranaggio è complesso laddove prefigura una doppia corsia di rimedi: alcuni destinati ad operare nei casi in cui “si è erroneamente proceduto in assenza, pur quando mancavano i presupposti normativi per farlo”, altri per “le ipotesi nelle quali, invece, in ragione dei dati a disposizione del giudice, la declaratoria di assenza ha pienamente rispettato i parametri di legge ed era quindi del tutto corretta”³⁵. Distinguo non sempre agevole nella esperienza pratica, ma denso di conseguenze per l’imputato.

Nella prima situazione, se “vi è la prova” dell’errore del giudice, in udienza preliminare si procederà alla mera revoca anche *ex officio* dell’ordinanza, con restituzione nel termine per esercitare le facoltà dalle quali l’imputato era decaduto (art. 420 *bis*, comma 6, lett. c): è dubbio sulla sorte da assegnare agli atti nel frattempo compiuti. Nello specifico caso non dovrebbero mantenere validità se si vuole essere coerenti con le scelte compiute laddove un errore non vi sia stato.

In dibattimento (art. 489, comma 1, c.p.p.), il giudice, garante della legalità, dichiarerà anche *ex officio* la nullità del decreto di rinvio a giudizio, con regressione al giudice dell’udienza preliminare, in modo da correggere il *vulnus* arrecato al diritto partecipativo. Nell’impianto scaturito dalla riforma, tuttavia, il vizio può essere sanato secondo uno schema destinato a ripetersi anche nei gradi successivi: l’imputato può rinunciare, e in questo senso è incentivato dall’accesso ai diritti dai quali fosse decaduto³⁶. Ad alterare la linearità del congegno o, meglio, a rivelarne la sua essenza (logica di efficienza), è però la perdita del diritto di eccepire la nullità se “risulta” che l’imputato era nelle condizioni di comparire in udienza preliminare (art. 489, comma 2, c.p.p.). Un *horror regressionis*, ispirato dall’esigenza di scongiurare fenomeni di abuso del processo³⁷, in una situazione dove il vizio non è stato causato dall’imputato. Perché il sistema non ricollochi le lancette indietro, quel “risulta” implicherà l’accertamento di una situazione di evidenza probatoria da parte del giudice: *in dubio* nullità e regressione.

³⁴ Al riguardo E. GRISONICH, [La Corte di giustizia sui presupposti del processo in absentia e sulla portata dei rimedi restitutori nella direttiva 2016/343/UE](#), in questa *Rivista*, 15 giugno 2022.

³⁵ *Relazione illustrativa*, cit., p. 114.

³⁶ Ai sensi del comma 2 dell’art. 489 c.p.p. la nullità è sanata «se non è eccepita dall’imputato che è comparso o ha rinunciato a comparire, ferma la possibilità dello stesso di essere restituito nel termine per formulare le richieste di procedimenti speciali e di esercitare le ulteriori facoltà dalle quali sia decaduto. (...)».

³⁷ Sulle vicende regressive v. R. DEL COCO, *La regressione degli atti nel processo penale*, Giappichelli, 2020, p. 45 ss.

Nell'ambito dei giudizi di impugnazione ritroviamo sequenze a tratti note: la declaratoria di nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 604, comma 5 *bis*, c.p.p. (anche qui sanabile, se non è stata eccepita nell'atto di appello, e in nessun modo rilevabile o eccepibile se risulta che l'imputato era a conoscenza della pendenza del processo ed era nelle condizioni di comparire in giudizio prima della decisione) – ancora limitata alla pronuncia di condanna in caso di ricorso per cassazione³⁸ (art. 623, comma 2 *bis*, c.p.p.) – con un correttivo di rilievo rispetto al sistema pregresso. La regressione stavolta, avendo riguardo alla regola in tema di nullità derivata (art. 185, comma 3, c.p.p.), è verso il giudice che procedeva nel momento in cui si è verificato il vizio e non anche verso quello di primo grado.

A chiusura del sistema, al fine di rimediare all'errore del giudice, si colloca la rescissione del giudicato *ex* art. 629 *bis* c.p.p. che, nonostante le sollecitazioni, ha mantenuto immutata la sua collocazione. Si legge, in una sorta di *déjà vu*, che spetta al condannato o alla persona sottoposta a misura di sicurezza dimostrare che è stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall'art. 420 *bis* c.p.p. e che non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza colpa, salvo risulti che abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza.

Il secondo modulo – quello dei casi in cui la declaratoria di assenza era corretta – è costruito all'insegna del principio di conservazione degli atti. I rimedi, dall'udienza preliminare in avanti, sono di tipo restitutorio ma sottoposti a condizioni. Per ottenere l'annullamento con restituzione nell'esercizio delle facoltà, occorre la prova di non avere avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo (qui scompaiono i profili legati alla colpa) e di non essere potuto intervenire in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto, purché senza colpa (art. 420 *bis*, comma 6, lett. b), c.p.p.; art. 489, comma 2 *bis*, lett. b) c.p.p.). Nell'ambito dei meccanismi restitutori in appello, si innesta poi un elemento di tensione. La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel caso di imputato latitante sarà disposta ai sensi dei più stringenti parametri di cui all'art. 190 *bis* c.p.p., nonostante per accedervi sia necessario l'avvenuto assolvimento degli oneri probatori, e ciò diversamente dagli altri casi di assenza (art. 603, comma 3 *ter*, c.p.p.). Questa tensione forse potrebbe essere ricomposta in virtù dell'effetto "diretto" che è stato riconosciuto dalla Corte di giustizia alle disposizioni della direttiva 2016/343 e, in particolare, all'art. 9, oggetto di esplicito richiamo nel testo della legge delega nella costruzione dei rimedi.

³⁸ Rispetto alle modifiche apportate all'art. 623 c.p.p. dalla l. n. 67 del 2014, v. le considerazioni critiche di H. BELLUTA, *Le impugnazioni come rimedi ripristinatori: verso il giusto processo in assenza dell'imputato*, in M. Daniele – P.P. Paulesu (a cura di), *Strategie di deflazione penale e rimodulazioni del giudizio in absentia*, Giappichelli, 2015, p. 265.

4. La sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza: un inedito?

Un ulteriore aspetto merita di essere esplorato: quello della stasi. Nell'impianto scaturito dalla novella del 2014, la mancanza delle condizioni dell'assenza in senso stretto o in senso lato, impone il rinvio dell'udienza e il tentativo di notificazione dell'atto di citazione a giudizio a mezzo della polizia giudiziaria (art. 420 *bis*, comma 5, c.p.p.); analogo percorso se, dopo avere dichiarato l'assenza, il giudice si avveda che le condizioni per procedere in assenza non erano soddisfatte (art. 420 *bis*, comma 7, c.p.p.): una forma di *ius poenitendi*³⁹. L'esito negativo colloca il processo in una sorta di limbo, strettamente legato ai termini di prescrizione del reato. Oggi assistiamo – in un contesto di notificazioni regolari, senza che ricorrano situazioni di assenza o di legittimo impedimento – a un fenomeno apparentemente diverso. Il rito, infatti, almeno in udienza preliminare e nel procedimento monocratico (non in appello, dove troviamo ancora l'ordinanza di sospensione "riadattata")⁴⁰, si definisce con sentenza di non doversi procedere "per mancata conoscenza della pendenza del processo": terminologia sicuramente più attenta dell'attuale, che evoca un'assonanza con l'analogo provvedimento allo stato degli atti che può essere emesso nei casi di incapacità irreversibile dell'imputato ai sensi dell'art. 72 *bis* c.p.p. La "riforma Cartabia", come già avvenuto nel 2014 – quando ancora non aveva fatto ingresso la sentenza di non doversi procedere per gli infermi "irreversibili" – sembra rifarsi a quel modello, nonostante la posizione contraria della Corte costituzionale⁴¹. Una sentenza "*sui generis*", sottratta all'appellabilità (fermo restando il ricorso per cassazione per violazione di legge): la sua irrevocabilità è legata a doppio filo al maturare del termine di prescrizione del reato, entro il limite del doppio dei termini di cui all'art. 157 c.p. La *ratio* è la medesima: evitare che l'imputato si sottragga dolosamente al processo, al solo scopo di far maturare i termini di prescrizione del reato. Chiaramente ci sono ipotesi a fronte delle quali la sentenza non diventerà mai irrevocabile (reati imprescrittibili).

Una sentenza "bifronte": pronuncia definitiva da un lato e atto di *vocatio in iudicium* dall'altro. L'esigenza di informare l'imputato – appena rintracciato – dell'udienza e non già del solo processo⁴², così da scongiurare il rischio di una successiva notificazione che potrebbe non andare a buon fine, ha infatti portato all'inserimento

³⁹ Rispetto al sistema pregresso configurava "un vero e proprio *ius poenitendi* in capo al giudice", P. TONINI, *La sospensione del processo nei confronti dell'irreperibile ad un anno dalla riforma*, in *Dir. pen. proc.*, 2015, p. 1041.

⁴⁰ Questa sentenza può essere pronunciata solo in udienza preliminare o nel procedimento monocratico a citazione diretta, anche dopo avere disposto che si proceda in assenza. Diversamente, in appello, nel caso di imputato non appellante non presente, accertata la regolarità delle notificazioni, la corte procederà in assenza solo se sussistono le condizioni di cui all'art. 420 *bis* commi 1, 2 e 3, altrimenti si ritorna al meccanismo configurato dal vigente art. 420 *quater* c.p.p.: sospensione del processo con ordinanza che, opportunamente, mutua gli avvisi della nuova sentenza relativi alla fissazione della data dell'udienza, al luogo e alle conseguenze della mancata comparizione (art. 598 *ter*, comma 2, c.p.p.).

⁴¹ Corte cost., 21 marzo 2007, n. 117.

⁴² V. le considerazioni critiche di F. FOCARDI, *Le nuove ricerche e la revoca della sospensione*, in C. Conti – A. Marandola – G. Varraso (a cura di), *Le nuove norme sulla giustizia penale*, Wolters Kluwer-Cedam, 2014, p. 282, rispetto all'avviso di fissazione dell'udienza preliminare che la polizia giudiziaria deve notificare ai sensi dell'art. 420 *quinqüies* c.p.p., senza la menzione della data di un'udienza.

degli avvisi relativi alla data di fissazione dell'udienza e al luogo di celebrazione del processo. Avvisi da coordinare con il nuovo art. 132 *ter* disp. att. c.p.p. che impone ai dirigenti degli uffici di adottare i provvedimenti per assicurare la celebrazione delle udienze destinate alla riapertura dei procedimenti.

La soluzione prescelta – sentenza di non doversi procedere – non sembra consentire, e in questo senso depono il silenzio dello stesso delegante, una verifica sui presupposti di cui all'art. 129 c.p.p. Se l'insussistenza delle condizioni per procedere in assenza va dichiarata con sentenza di rito, al pari di ogni altra condizione di improcedibilità, la soluzione si sottrae all'operatività di quel comma 2 dell'art. 129 c.p.p. che impone di proclamare l'innocenza tutte le volte in cui la stessa emerge con evidenza dagli atti. Nonostante tale ultima disposizione finisca con il sacrificare il diritto dell'imputato ad una formula più favorevole, non sembra potersi giungere a conclusioni diverse, «sia per il rapporto che lega procedibilità e merito, sia – sul piano testuale – per l'assenza di un richiamo alle condizioni di procedibilità all'interno del comma 2 dell'art. 129 c.p.p.»⁴³. La sentenza è revocata dal giudice, a mezzo decreto (senza contraddittorio), in una sola ipotesi: non appena riceve dalla polizia giudiziaria la relazione di notificazione della sentenza.

Con una specifica disposizione (art. 420 *quinquies* c.p.p.), si precisa poi che durante il lasso di tempo in cui le ricerche sono in corso, sono salvaguardate le acquisizioni probatorie: è infatti consentita l'assunzione, su richiesta di parte, delle prove non rinviabili, senza richiamare opportunamente i casi di incidente probatorio⁴⁴ (deviato dalla sua funzione originaria), facendovi riferimento soltanto per le forme. Questa attività probatoria mira esclusivamente a evitare la dispersione di elementi che potrebbero rivelarsi utili ad un'eventuale ripresa del processo (è da segnalare che nell'udienza di comparizione predibattimentale l'attività probatoria si colloca in questo momento). Non è infatti prevista la revoca al ricorrere dei presupposti di cui al 129 c.p.p. (come accade in virtù dell'attuale art. 420 *quinquies*, comma 2, lett. d), c.p.p.), né si può ritenere che prevalga la norma speciale: ovvero la sentenza di non luogo a procedere *ex* art. 425 c.p.p. Il contraddittorio "imperfetto" che si attua richiede anzitutto una lettura restrittiva del concetto di "prove non rinviabili" (da notare che la rubrica mutua la formula "atti urgenti" che compare all'art. 467 c.p.p.). Peraltro, una volta riaperto il processo a seguito del reperimento dell'imputato, questi dovrebbe essere in grado di ottenere, ove possibile, la riassunzione delle prove non rinviabili assunte su richiesta delle altre parti, ovvero sempre nella logica delle deroghe al contraddittorio di cui al comma 4 dell'art. 111 Cost., prestare il consenso all'utilizzo della prova *contra se*⁴⁵. Non possiamo infatti ritenere che la presenza del difensore all'attività istruttoria costituisca

⁴³ Per queste considerazioni v. L. SCOMPARIN, [La nuova causa di improcedibilità per incapacità irreversibile dell'imputato: il traguardo di una soluzione attesa e i residui dubbi sui margini dei poteri proscioglitori dei giudici](#), in *Leg. pen.*, 14 novembre 2017, p. 6, riguardo all'art. 72 bis c.p.p.

⁴⁴ D. NEGRI, *Il processo nei confronti dell'imputato "assente" al tortuoso crocevia tra svolgimento e sospensione*, in M. Daniele – P.P. Paulesu (a cura di), *Strategie di deflazione penale e rimodulazioni del giudizio in absentia*, cit., p. 246.

⁴⁵ In questi termini F. CENTORAME, *Verso un nuovo processo penale in assenza: chiaroscuri della legge delega n. 134 del 2021*, cit., p. 19.

una garanzia idonea a compensare il *deficit* partecipativo: in una recente occasione la Corte di giustizia⁴⁶ ha riconosciuto sufficiente, per rispettare l'art. 8 della direttiva 2016/343, che l'imputato o il suo avvocato possano liberamente interrogare detto testimone: sempreché, prima di tale nuova audizione, l'imputato e il suo avvocato abbiano ricevuto una copia del verbale della precedente audizione dello stesso testimone. Una garanzia minima, al di sopra della quale il nostro sistema deve ergersi. Tanto più che la sentenza potrebbe essere stata pronunciata dopo che sia stato erroneamente disposto procedersi in assenza e, quindi, nel frattempo potrebbero essere stati assunti atti sganciati dalla nozione di non rinviabilità.

Alla luce di quanto detto sulla natura di rito della sentenza di nuovo conio rispetto all'inapplicabilità dell'art. 129 c.p.p., tuttavia, rimane il dubbio sulla conciliabilità dell'effetto preclusivo dell'improcedibilità con l'attività probatoria⁴⁷. Il richiamo all'art. 346 c.p.p. in un segmento processuale che si colloca dopo l'esercizio dell'azione penale non appare congruo. Ancora, rimane il dubbio su quale sia lo *status* dell'imputato fino a che la sentenza non diventi irrevocabile. In un passaggio della Relazione al d.lgs. n. 150 del 2022⁴⁸ si legge: «la pronuncia definisce il procedimento, sicché il destinatario della medesima non è più imputato e il fascicolo va specificamente archiviato per un più agevole recupero»⁴⁹. È però da evidenziare come, in deroga a quanto prescritto dall'art. 300 c.p.p., durante il termine per le ricerche non perdano efficacia misure cautelari personali (arresti domiciliari e custodia in carcere) nonché, sequestro probatorio, preventivo e conservativo (art. 420 *quater*, comma 7, c.p.p.). La sentenza poi, al pari dell'ordinanza, va inserita nel CED in modo da consentire una più agevole localizzazione dell'imputato da parte delle forze dell'ordine, in ragione della modifica apportata all'art. 143 *bis*, comma 1, disp. att. c.p.p. Quanto al casellario (d.p.r. n. 313 del 2002), l'art *i-ter* continua a prevedere che siano iscritti i «provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 420 *quater* c.p.p.», norma che non è stata né abrogata né modificata.

Davanti a questi interrogativi, la sensazione è che il mutamento di veste giuridica, con le problematiche che ne seguono, risponda a un'esigenza di deflazione

⁴⁶ Corte di giustizia UE, 15 settembre 2022, C-347/2021: «qualora, al fine di garantire il rispetto del diritto dell'imputato di presenziare al proprio processo e di avvalersi di un difensore, l'autorità giudiziaria nazionale proceda a una nuova audizione di un testimone a carico, poiché, per ragioni indipendenti dalla loro volontà, l'imputato e il suo avvocato non hanno potuto presenziare alla precedente audizione di tale testimone, è sufficiente che l'imputato o il suo avvocato possano liberamente interrogare detto testimone, sempreché, prima di tale nuova audizione, l'imputato e il suo avvocato abbiano ricevuto una copia del verbale della precedente audizione dello stesso testimone. In tali circostanze, non è necessario ripetere completamente l'audizione che si è svolta in assenza dell'imputato e del suo avvocato invalidando gli atti processuali compiuti nel corso di quest'ultima».

⁴⁷ V. le pregevoli considerazioni di F. CENTORAME, *Verso un nuovo processo penale in assenza: chiaroscuri della legge delega n. 134 del 2021*, cit., p. 16 ss.

⁴⁸ *Relazione illustrativa*, cit., p. 120.

⁴⁹ Nella Circolare n. 213319 del Ministero della Giustizia, sul processo in assenza, 21 ottobre 2022, p. 14, pubblicata in *questa Rivista*, 28 ottobre 2022, si invita a valutare «l'opportunità per gli uffici di cancelleria di curare una sezione "dedicata" per la conservazione di questa tipologia di provvedimenti».

“apparente” del sistema; l’esito prescelto, come evidenziato dalla dottrina⁵⁰, «finirà per giovare tanto alla statistica giudiziaria, perché questi processi andranno contabilizzati tra i definiti, quanto conseguentemente al *disposition time*, che vedrà un numero più limitato al numeratore e più alto al denominatore».

5. Qualche conclusione.

All’esito di queste considerazioni, è tempo di provare ad abbozzare qualche conclusione necessariamente provvisoria. Nel nuovo scacchiere del giudizio in assenza ci sono luci: la conoscenza va riferita all’atto di citazione a giudizio e in questo senso si apprezza la rivisitata disciplina sulle notificazioni. Accanto a queste luci si intravedono però delle penombre: derivano dalla circostanza che solo parzialmente il giudice sia stato ricondotto all’interno del suo “giardino”, governato dal convincimento razionale. Infine, non mancano le ombre. La convivenza tra vizi di nullità a sanabilità “differenziata” e fattispecie di annullamento della sentenza che “presuppongono l’accertamento di una pluralità situazioni non sempre nettamente definite”, come si è sottolineato⁵¹, potrebbe «esporre la pronuncia a vizi rilevabili in sede di legittimità o addirittura proponibili dopo il passaggio in giudicato della sentenza con il rimedio rescissorio, con l’effetto di vanificare quella finalità di speditezza che costituisce la *ratio* stessa della nuova disciplina».

Non solo speditezza. L’imputato, dal canto suo, e il difensore si trovano investiti di nuove responsabilità, proiettati in un sistema costellato da oneri a modulazione “variabile”⁵². Perché il costruito regga e non ritorni ad essere avvolto da un fascio di tenebre, gli sforzi devono essere interamente volti a potenziare i nuovi meccanismi di conoscenza del processo. L’architrave del rinnovato statuto del giudizio in assenza è oggi rappresentato da quel “dietro le quinte” relativo alle notificazioni che fa da volano per la celebrazione del processo senza il suo protagonista.

⁵⁰ In questi termini M. GIALUZ – J. DELLA TORRE, *Giustizia per nessuno. L’inefficienza del sistema penale italiano tra crisi cronica e riforma Cartabia*, Giappichelli, 2022, p. 306.

⁵¹ CSM, *Richiesta del Ministro della Giustizia, ai sensi dell’art. 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, di parere sul testo del decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 4 agosto 2022, concernente: Schema di decreto legislativo recante delega al governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*, 21 settembre 2022, p. 48.

⁵² G. SPANGHER, *La riforma del processo in Gazzetta*, in *Il quotidiano giuridico*, 18 ottobre 2022, riguardo alla riforma osserva che «C’è chi parla di scelta valoriale, di nuovo e più professionale ruolo di accusa, difesa e giudici, che incanala il processo nel contesto di una maggiore responsabilità condivisa da tutti gli attori».